

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sentenza 19 marzo 2010, n. 400

- 1) *Nelle elezioni provinciali la scheda recante il voto per un soggetto incandidabile è nulla e la nullità dell'espressione della preferenza vizia anche il voto di lista.*
- 2) *Non è applicabile al caso dell'incandidabile l'istituto della surroga, perché questa postula l'utilizzabilità del voto di lista.*

Omissis

9.3. - La norma stabilisce chiaramente un divieto assoluto alla candidabilità e, dunque, sancisce - diversamente dalla mera ineleggibilità che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - l'insuperabile impossibilità, per i soggetti nei confronti dei quali siano stati pronunciati i provvedimenti giudiziari ivi contemplati, di prender parte fin dall'inizio della procedura alla competizione elettorale.

9.4. - Il divieto preclude in radice che il nominativo dell'incandidabile possa comparire in alcuna lista e che questi possa ricevere i voti di preferenza degli elettori.

9.5. - Da ciò discende che la scheda recante il voto per l'incandidabile è nulla e la nullità dell'espressione di preferenza, nella fattispecie, *vitiatur et vitiat* anche il voto di lista, non risultando ricostruibile *ex post*, per carenza di una sostanziale autonomia tra il voto di lista e quello di preferenza, l'orientamento volitivo dell'elettore: non è infatti possibile discernere se questi abbia inteso principalmente votare la lista o lo specifico candidato.

9.6. - Se i voti in discorso sono nulli, allora di essi non può esser fatto alcun uso e devono essere considerati *tamquam non essent*.

9.7. - Non è consequenzialmente applicabile al caso dell'incandidabile l'istituto generale della surroga, perché questa postula, per l'appunto, l'utilizzabilità del voto di lista (nella specie, come rilevato, non consentita); quindi, laddove riferita al caso della nullità in discorso, la surroga, consentendo comunque di far salvi i voti di lista che potrebbero esser stati ottenuti con il contributo di un incandidabile, produrrebbe l'effetto di un'inammissibile sanatoria di un'invalidità legale, con l'ulteriore e inaccettabile conseguenza di eludere, nella sostanza, un fondamentale presidio apprestato dall'ordinamento giuridico contro il pernicioso e dilagante fenomeno delle infiltrazioni della criminalità nelle istituzioni democratiche.

Omissis